

20 20/05/97

COMUNE DI MONTECICCARDO

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione consiliare n.20 del 2.5.1997

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
INSEDIAMENTO E PRIMA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi e' rimessa al consiglio.

Art. 2

Diffusione

1. Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura della Segreteria comunale, ai Consiglieri neo eletti.

CAPO I - ADUNANZE

Art. 3

Luogo delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.
2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.
3. In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della repubblica.

Art. 4

Sessioni

1. Il consiglio si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni concernenti il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Art. 5

Decadenza dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.
2. E' considerato giustificato motivo l'impedimento a partecipare per motivi di salute, di famiglia, per esigenze di lavoro o per affari indilazionabili. Detti motivi, di norma vanno comunicati al Sindaco prima dell'inizio della seduta. Questi li rendera' noti all'assemblea prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno.
3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio, decorsialmeno dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 6

Convocazione

1. Il Sindaco convoca, mediante avvisi scritti, il Consiglio Comunale e lo presiede.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco vi provvede il Vice Sindaco secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.
3. Il Sindaco e' tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le proposte di deliberazione al riguardo o delle mozioni da discutere.
5. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione del parere di legge sulle proposte di deliberazione.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 7

Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio comunale puo' essere convocato d'urgenza, quando la stessa sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili da giustificare l'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.
3. I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale puo' stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo o ad altra seduta, qualora il rinvio non pregiudichi termini perentori previsti per la trattazione delle pratiche.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 8

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
2. Spetta al Sindaco il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.
3. Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.
4. La decisione del Sindaco di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del consiglio; tuttavia il Sindaco e' sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Art. 9

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri e dell'assessore non consigliere tramite il messo comunale. L'avviso e' altresì comunicato al revisore dei conti, al Prefetto, al Comitato Regionale di Controllo e alla locale stazione dei Carabinieri per lo svolgimento del servizio di ordine pubblico.
 2. I consiglieri e gli assessori non consiglieri che risiedono fuori Comune devono comunicare al Segretario comunale il loro recapito o domicilio nel territorio del Comune presso il quale verranno fatti pervenire gli avvisi di convocazione.
 3. L'avviso si ha per recapitato quando non sia possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari. In tal caso l'avviso puo' essere consegnato ad un vicino di casa designato dal consigliere stesso che accetti di riceverlo.
 4. La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
 5. I Consiglieri comunali possono richiedere al Segretario comunale di fare inviare l'avviso di convocazione a mezzo fax indicando altresì il recapito. In questo caso la prova dell'avvenuta consegna dell'avviso costituita dal cedolino di avvenuta trasmissione rilasciato a fine operazione dall'apparecchio fax trasmittente.
 6. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e luogo di riunione precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare - ordine del giorno - in seduta pubblica o segreta.
 7. L'avviso deve essere consegnato:
 - per le sedute ordinarie, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
 - per le sedute straordinarie almeno tre giorni prima di quello stabilito;
 - per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
- Nel calcolo dei giorni non si computa il "dies a quo" mentre si considera il "dies ad quem".

Art. 10

Pubblicita'

1. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio, nelle bacheche comunali e con ogni altra forma ritenuta idonea subito dopo la notifica ai consiglieri comunali e comunque il giorno precedente quello della riunione a cura del Segretario comunale. E' facolta' del Sindaco dare disposizioni per una maggiore diffusione.

Art. 11

Deposito e consultazione degli atti - Rilascio copie

1. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale il giorno precedente a quello fissato per la riunione del consiglio.
2. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei consiglieri.
3. I consiglieri hanno diritto di prendere visione delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati.

Art. 12

Informazioni ai consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e dai responsabili dei procedimenti di volta in volta individuati, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
2. A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel precedente comma, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, e compatibilmente con le esigenze di servizio, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.
3. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

CAPO II -SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 13

Assessori non consiglieri e revisori dei conti

1. L'assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire nella discussione relativa. La sua partecipazione non computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
2. Il revisore dei conti può essere invitato dal Sindaco ad intervenire alle sedute del consiglio per relazionare o dare informazioni ai consiglieri.

Art. 14

Numero legale

1. Il consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima e comunque entro gli otto giorni successivi, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. In seconda convocazione non possono essere introdotte proposte di deliberazioni non comprese all'ordine del giorno della prima convocazione.
3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse. Tale esclusione opera unicamente per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nei quali i consiglieri o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse.
4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. L'astensione va dichiarata prima dell'inizio della votazione.
7. Nelle votazioni segrete le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.

Art. 15

Apertura di seduta - Mancanza del numero legale

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente.
2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
4. I consiglieri che accedono alla adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.
5. Nel corso del dibattimento il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri o dal Segretario.
6. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione per una durata da cinque a dieci minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti.
7. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, quindi, legalmente sciolta.
8. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

Art. 16

Seduta di seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.
2. Non deve essere considerata seduta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
3. Di norma l'avviso per la seduta di seconda convocazione deve risultare indicato nell'avviso per la prima convocazione, altrimenti deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei modi e termini previsti dal presente regolamento.
4. Quando, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta deserta.
5. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal consiglio.
6. Di essi dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nelle forme e nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 17

Pubblicità delle sedute - Sedute segrete

1. Le sedute del consiglio sono, di regola, pubbliche. Sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino

apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un consigliere o del Segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai consiglieri, al Segretario, l'assessore non consigliere, se la seduta riguarda argomenti sui quali lo stesso ha diritto di intervenire nella discussione.

Art. 18

Disciplina delle adunanze

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi da inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso. Sull'argomento della comunicazione del Sindaco, i consiglieri hanno diritto di intervento.

2. E' facoltà del Presidente o di almeno due consiglieri proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.

3. Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

Art. 19

Comportamento dei Consiglieri

1. Al Sindaco, presidente, spetta il mantenimento dell'ordine durante la seduta, nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

3. Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

4. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

5. Se un consigliere turba l'ordine, o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente dispone la espulsione e l'esclusione momentanea del consigliere, sull'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Art. 20

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.

2. Le persone che assistono debbono restare in silenzio e mantenere un contegno corretto. Su richiesta delle stesse, il Sindaco ha facoltà di concedere al pubblico presente di intervenire su argomenti all'ordine del giorno. Gli interventi non devono essere riportati nel verbale della seduta.

3. Agli eventuali rappresentanti della stampa e' riservato un apposito

spazio.

4. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze del consiglio, la presenza di altre persone.

5. Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione della autorità di pubblica sicurezza.

6. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 21

Presidenza

1. Il consiglio, salvo diversa disposizione di legge, è presieduto dal Sindaco, in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.

Art. 22

Scrutatori

1. All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente designa, fra i consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 23

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

2. L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di almeno due consiglieri, la proposta di modifica è messa immediatamente ai voti, senza discussione, ed approvata a maggioranza dei votanti.

3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

4. Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle legge e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

5. Il Presidente può invitare nella sala i dipendenti comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

6. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti

loro dal Presidente o dai consiglieri, le persone suddette vengono congedate e possono lasciare l'aula.

Art. 24

Ordine della seduta

1. Nessuna proposta di deliberazione puo' essere sottoposta al consiglio comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno.
2. Il Presidente, l'Assessore o il consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.
4. La discussione, cui possono prendere parte tutti i consiglieri ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Presidente, segue questo ordine:
 - discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio e votazione;
 - discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
 - votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

Art. 25

Norme per la discussione

1. La parola e' concessa ai consiglieri per turno, seguendo l'ordine di prenotazione.
2. Ogni intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e di norma deve essere contenuto nel limite di tempo di 10 minuti. Tale limite di tempo non si applica per la discussione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
3. Ciascun consigliere ha comunque diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel piu' breve tempo possibile.

Art. 26

Emendamenti

1. Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni consigliere in forma scritta.
2. L'emendamento e' la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
3. Il sottoemendamento l'emendamento di un emendamento gia' presentato.
4. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti devono essere depositati prima della riunione del Consiglio.
5. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 27

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva e', invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.
2. Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di due consiglieri.

3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o continui la discussione; questa prosegue solo se il consiglio non le respinga a maggioranza.

Art. 28

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta di un consigliere comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. In ogni momento i consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in che consista il fatto stesso.
3. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale, e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione per alzata di mano.

Art. 29

Chiusura della discussione

1. Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto, che di norma deve essere contenuta in cinque minuti.

Art. 30

Astensione dal voto

1. Prima che abbia inizio la votazione, i consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

Art. 31

Obbligo di astensione

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al 4° grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.

L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

2. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 32

Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

Art. 33

Ora di chiusura della seduta

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita di norma entro le ore 24.
2. Il Presidente può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di

continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari che hanno particolare importanza o urgenza.

Art. 34

Rinvio della seduta ad altro giorno

1. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 35

Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
2. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata la seduta e precisa che la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

CAPO III INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 36

Norme comuni

1. Al fine di espletare la loro funzione, i consiglieri, hanno il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.
2. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria.

Art. 37

Diritti e prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo aver

acquisito i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 38

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco diretta ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni in relazione a quello specifico fatto.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.
3. L'interrogazione, in caso d'urgenza, puo' essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. In questo caso l'interrogante rimette copia scritta del testo al Presidente e se autorizzato, ne dà diretta lettura al Consiglio.
4. Il Presidente o un assessore possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta entro 30 giorni. La risposta alle interrogazioni e' obbligatoria.

Art. 39

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta al Sindaco, in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze vanno presentate nei termini e modi previsti dall'articolo precedente per le interrogazioni.

Art. 40

Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte iniziale nella seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non potra' occupare piu' di un'ora per ciascuna interrogazione.
3. Il testo delle interrogazioni e delle interpellanze viene letto dal consigliere che le ha presentate o dal primo degli interroganti fornendo tutti i chiarimenti a riguardo. Alla risposta del Presidente o di un assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti puo' replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni contenendo tale replica nel limite massimo di dieci minuti.
4. Qualora l'interrogante (o l'interpellante) non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, puo' presentare una mozione che dovra' essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
5. Quando l'interrogante (o l'interpellante) richiede espressamente una risposta scritta, la stessa deve essere data entro trenta giorni.
6. Se l'interrogante (o l'interpellante) non richiede espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, si intende che, per la stessa, e' richiesta risposta scritta.
7. L'interrogazione e l'interpellanza, avendo carattere informativo, non danno luogo a discussione.

Art. 41
Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
3. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.
4. La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

CAPO IV - VOTAZIONI

Art. 42
Forme di votazione

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 43
Votazione per appello nominale

1. Si procede a votazione per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal consiglio a maggioranza dei votanti su richiesta di un solo consigliere.
2. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "si" e del "no"; il Segretario esegue l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun consigliere ad alta voce.
3. Il Presidente, assistito dagli scrutatori, riscontra il risultato della votazione.

Art. 44
Controprova

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente, assistito dagli scrutatori, accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 45
Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto si esegue con schede segrete.
2. Lo spoglio delle schede fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 46
Esito della votazione

1. Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la meta' piu' uno dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto comunale non richiedano una maggioranza qualificata.
2. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che abbiano riportato maggiori voti e parità di voti il più anziano di età. Sulle votazioni per la nomina dei rappresentanti della minoranza, la maggioranza obbligatoriamente si astiene.
3. Qualora la minoranza non designi il rappresentante, sarà considerato eletto il consigliere di minoranza che abbia riportato maggiori voti.
4. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.
6. Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.
7. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
8. Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.
9. Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.
10. Il Presidente può concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione ad un altro per opporvisi.
11. Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa devono essere distrutte.

CAPO V - VERBALI

Art. 47
Redazione e contenuto

1. I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario comunale.
2. Nei verbali devono essere indicati:
 - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza;
 - le modalità osservate per la convocazione;
 - i consiglieri presenti e quelli assenti;
 - l'oggetto della proposta di deliberazione;
 - il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - i consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;

- il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti e l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
 - il nome dei consiglieri scrutatori.
3. Per la compilazione dei verbali il Segretario può essere coadiuvato da altri impiegati della segreteria.

Art. 48

Dichiarazioni a verbale

1. Ogni consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario oppure risultanti dalla registrazione automatica della seduta.
2. I consiglieri possono altresì richiedere al presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
3. Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il presidente o il consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art. 49

Verbali delle sedute segrete

1. Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

Art. 50

Firma dei verbali

1. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 51

Sostituzione del Segretario comunale

Nel caso in cui il segretario debba lasciare la sala dell'adunanza per effetto delle norme contenute nell'art. 279 del T.U. L.C.P. n.383/1934, o sia impedito, è sostituito da un consigliere incaricato di fare le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può avere luogo.

Art. 52

Approvazione dei verbali

1. I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.
2. I verbali devono essere posti a disposizione dei consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.
3. I verbali s'intendono approvati qualora nessun consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

Art. 53
Rettifica dei verbali

1. Il consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non e' ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.
2. Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un consigliere a favore ed uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
3. Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.
4. Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Art. 54
Deposito dei verbali

1. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario comunale.

CAPO VI - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 55
Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui e' stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri; nel caso pero' che si verifichi successivamente, una scissione all'interno del gruppo al consigliere stesso e' riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale, entro il giorno precedente quello della prima riunione, del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio Capogruppo.
5. Puo' essere costituito un gruppo misto composto da consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da consiglieri receduti da altri gruppi.

Art. 56
Funzionamento dei gruppi consiliari

1. Il Sindaco, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 57

Costituzione delle commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, puo' istituire nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti.
2. Il Consiglio puo' altresì costituire commissioni temporanee e speciali per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata e i compiti.

Art. 58

Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalita' rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando, comunque, la presenza di tutti i gruppi in ogni Commissione.
2. Le commissioni sono nominate su designazione dei capigruppo consiliari; le stesse eleggono, nel proprio seno, alla prima riunione, il Presidente ed il Vicepresidente.
3. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte, dal segretario comunale o dipendenti comunali da lui delegati.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari comunali e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. In caso di cessazione di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del Capogruppo interessato.

Art. 59

Compiti e funzioni

1. Le commissioni consiliari permanenti sono organi interni del Consiglio e hanno funzioni referenti ai fini di un piu' approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio comunale.-
2. A tali effetti essi svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 - possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
 - possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
 - possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, societa', istituzioni ed altre forme associative cui il Comune interessato;
 - possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza;
 - esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali; a tal fine, la segreteria del Comune trasmette ai Presidenti delle commissioni le relative proposte di deliberazione sulle quali il parere deve essere espresso entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale termine, le proposte di deliberazione vengono sottoposte all'approvazione dell'organo competente.

Art. 60
Adunanze delle commissioni

1. Le commissioni consiliari sono convocate dal proprio Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con avviso scritto da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. Della convocazione e' data notizia al Sindaco e ai capigruppo consiliari.
3. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della meta' dei componenti.
4. Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 61
Verbali

1. Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del Segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario;
 - i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione seduta stante;
 - copia degli stessi e' trasmessa al Sindaco ed ai capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

Art. 62
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione che lo approva sara' divenuta esecutiva.

I N D I C E

- Art. 1. - Oggetto
- Art. 2. - Diffusione

CAPO I ADUNANZE

- Art. 3. - Luogo delle riunioni
- Art. 4. - Sessioni
- Art. 5. - Decadenza dei Consiglieri
- Art. 6. - Convocazione
- Art. 7. - Convocazione d'urgenza
- Art. 8. - Ordine del giorno
- Art. 9. - Avviso di convocazione
- Art. 10. - Pubblicità
- Art. 11. - Deposito e consultazione degli atti - Rilascio copie
- Art. 12. - Informazioni ai consiglieri

CAPO II SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 13.- Assessori non consiglieri e revisori dei conti
- Art. 14.- Numero legale
- Art. 15.- Apertura di seduta - Mancanza del numero legale
- Art. 16.- Seduta di seconda convocazione
- Art. 17.- Pubblicità delle sedute - Sedute segrete
- Art. 18.- Disciplina delle adunanze
- Art. 19.- Comportamento dei consiglieri
- Art. 20.- Comportamento del pubblico
- Art. 21.- Presidenza
- Art. 22.- Scrutatori
- Art. 23.- Attribuzioni del Sindaco
- Art. 24.- Ordine della seduta
- Art. 25.- Norme per la discussione
- Art. 26.- Emendamenti
- Art. 27.- Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 28.- Fatto personale
- Art. 29.- Chiusura della discussione
- Art. 30.- Astensione dal voto
- Art. 31.- Obbligo di astensione
- Art. 32.- Revoca o modifica di precedenti deliberazioni
- Art. 33.- Ora di chiusura della seduta
- Art. 34.- Rinvio di seduta ad altro giorno
- Art. 35.- Termine della seduta

CAPO III INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 36.- Norme comuni
- Art. 37.- Diritti e prerogative dei consiglieri comunali
- Art. 38.- Interrogazioni
- Art. 39.- Interpellanze
- Art. 40.- Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
- Art. 41.- Mozioni

CAPO IV
VOTAZIONI

- Art. 42.- Forme di votazione
- Art. 43.- Votazione per appello nominale
- Art. 44.- Controprova
- Art. 45.- Votazione a scrutinio segreto
- Art. 46.- Esito della votazione

CAPO V
VERBALI

- Art. 47.- Redazione e contenuto
- Art. 48.- Dichiarazioni e verbale
- Art. 49.- Verbali delle sedute segrete
- Art. 50.- Firma dei verbali
- Art. 51.- Sostituzione del Segretario comunale
- Art. 52.- Approvazione dei verbali
- Art. 53.- Rettifica dei verbali
- Art. 54.- Deposito dei verbali

CAPO VI
GRUPPI E COMMISSIONI CONSIGLIARI

- Art. 55.- Gruppi consiliari
- Art. 56.- Funzionamento dei gruppi consiliari
- Art. 57.- Costituzione delle commissioni consiliari
- Art. 58.- Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari
- Art. 59.- Compiti e funzioni
- Art. 60.- Adunanze delle commissioni
- Art. 61.- Verbali
- Art. 62.- Entrata in vigore

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 46 del 26.11.93, esaminato senza riscontro di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta del prot.

Integrato con deliberazione consiliare n. 5 del 2.1.1994